



1. Nome, sede e scopo

1.1.

Schweizer Motor-Veteranen-Club Sezione Ticino con sede a Monteceneri - Rivera (in seguito SMVC-TI) costituito a Rivera – Monte Ceneri il 29 novembre 1968 è una sezione del SMVC Svizzero (in seguito SMVC-CH) con sede a Zurigo, e costituisce associazione autonoma secondo statuto SMVC-CH del 08.04.2017, in conformità al Codice Civile Svizzero (CCS) art. 60 e segg.

1.2.

SMVC-TI è apolitico e aconfessionale. Lo scopo del Club e dei suoi membri è la conservazione dei veicoli storici in uno stato originale e adatto alla circolazione. Il Club organizza manifestazioni regionali e cantonali secondo le direttive SMVC-CH e Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA) della quale SMVC è socio fondatore.

1.3.

SMVC-TI manifesta l'appartenenza a SMVC-CH nel modo di presentarsi e nell'immagine. Per la corrispondenza scritta utilizza il logo SMVC con l'aggiunta della denominazione della sezione. Lo statuto sezionale deve essere approvato dall'assemblea dei soci e sottoposto al Comitato centrale SMVC-CH. Le attività della Sezione possono essere aperte a tutti i soci SMVC.

2. Membri (soci)

2.1.

Esistono le seguenti categorie di soci (riferito ad ambo i sessi)

- Soci attivi
- Soci partner (-di un socio attivo)
- Soci juniores
- Soci seniores
- Soci collettivi
- Sostenitori
- Soci onorari

2.1.1.

Chiunque può richiedere di essere ammesso come socio attivo, socio partner, socio junior o socio senior. La richiesta avviene come regola generale presso il presidente della Sezione, che insieme con il comitato decide sulla ricevibilità. Il Comitato centrale ne verrà informato durante la riunione successiva; questi ha un diritto di veto, altrimenti l'accettazione è valida. Il possesso di un veicolo storico non è una condizione indispensabile per diventare socio SMVC. Persone domiciliate al di fuori della Sezione o residenti all'estero possono far richiesta di adesione direttamente presso il Comitato centrale e possono essere accettate da quest'ultimo senza appartenere ad una sezione.

Residenti in Ticino che intendono aderire a SMVC-CH possono iscriversi nella Sezione, e sono assoggettati ad entrambi gli statuti.

2.1.2.

Persone di età compresa tra i 18 e i 25 anni hanno la possibilità di aderire a SMVC in qualità di socio junior con quota annua ridotta. Nell'anno in cui raggiungono i 25 anni di età diventano automaticamente soci attivi.



3. Inizio e fine dello stato di membro (socio)

2.1.3.

Persone collegate (ditte, associazioni) possono partecipare a SMVC in qualità di soci collettivi. Non possono però ricoprire una carica.

2.1.4.

Sostenitori possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche che sostengono regolarmente la Sezione con un apporto di almeno CHF 500.00 all'anno. Essi verranno nominati nella Homepage ed avranno la facoltà di ottenere spazio pubblicitario previo accordo con il Comitato.

2.1.5.

La qualità di socio onorario è il più alto riconoscimento che SMVC può conferire. Essa viene assegnata a soci o persone particolarmente meritevoli. I soci onorari sono liberi da qualsiasi obbligo di contributo ed hanno la stessa posizione giuridica dei soci attivi.

2.1.6.

Ogni membro ha diritto ad un voto all'assemblea dei soci.
Eccezione: soci collettivi e sostenitori.

3.1.

La qualifica di socio diventa attiva con il pagamento della tassa d'iscrizione e contributo annuo.

3.2.

La qualifica di socio termina con:

- il decesso del socio (il partner superstite ha il diritto di mantenere la qualifica di socio senza l'obbligo di una nuova ammissione. Secondo l'età e il contributo diventerà socio attivo o senior).
- la dimissione
- la radiazione
- l'espulsione

3.2.1

La dichiarazione di dimissione deve essere inoltrata per iscritto almeno 3 mesi prima della fine dell'anno al comitato della Sezione.

3.2.2.

Se dopo due richiami un socio non dà seguito al pagamento della quota sociale annua, il comitato ha la facoltà di radiarlo dalla lista dei soci, informando il comitato centrale SMVC in caso di soci SMVC-CH

3.2.3.

Per motivi gravi, in particolare in caso di lesione di interessi dell'associazione, un socio può essere espulso con decisione a maggioranza semplice del comitato, che informerà il comitato centrale SMVC in caso di soci SMVC-CH.

3.2.4.

Con la fine della qualifica di socio si estingue ogni diritto correlato.



4. Finanze

4.1.

Per gli impegni di SMVC-TI garantisce esclusivamente il patrimonio dell'associazione.

L'obbligo dei soci si limita al pagamento della quota sociale e della tassa d'ammissione fissate annualmente dall'assemblea generale.

In caso di ammissione dopo il 30 settembre la quota sociale per l'anno in corso non viene riscossa.

4.2.

Le quote annue dei soci vengono incassate da SMVC-TI

4.3.

SMVC-TI utilizza i suoi mezzi in modo efficace per il conseguimento degli scopi sociali e sostiene con contributi economici del Club SMVC-CH, il quale a sua volta sostiene la Sezione con un ristorno sulle quote dei soci SMVC-CH iscritti attraverso la Sezione.

4.4.

I soci sono tenuti al pagamento delle loro quote entro la fine dell'anno precedente l'anno in cui la quota è dovuta.

4.5.

L'anno sociale corrisponde all'anno civile.

5. Organizzazione

5.1.

Gli organi sociali SMVC-TI sono:

- l'Assemblea generale dei soci
- il Comitato
- i Revisori dei conti

5.2.

L'assemblea generale dei soci è l'organo supremo dell'associazione. Essa viene convocata e diretta dal presidente (in caso di impedimento, dal vice-presidente). Nei casi in cui i temi trattati coinvolgano direttamente il presidente o il vice-presidente, l'assemblea può nominare un presidente del giorno.

L'assemblea generale ordinaria deve essere tenuta al più tardi entro la fine di maggio. La convocazione scritta ai soci, corredata dalla lista delle trattande, deve essere spedita almeno un mese prima dell'assemblea stessa.

Richieste da parte dei soci o delle sezioni che devono essere trattate dall'assemblea, vanno inoltrate per iscritto al presidente almeno 14 giorni prima dell'assemblea.

Modifiche degli statuti possono essere discusse e decise soltanto se sono state messe regolarmente all'ordine del giorno.

Assemblee generali straordinarie possono essere convocate dal comitato o su richiesta di almeno il 20% dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea dei soci è sempre abilitata a deliberare. Essa decide a scrutinio aperto a meno che il presidente o il 20% dei soci presenti aventi diritto di voto richiedano uno scrutinio segreto.



5.3.

L'assemblea generale dei soci ha le seguenti competenze:

1. La nomina degli scrutatori e all'occorrenza del presidente del giorno
2. L'approvazione dei verbali dell'assemblea e della relazione annua del presidente
3. L'accettazione dei conti e decisione sullo scarico su proposta dei revisori
4. La nomina del comitato per la durata di 3 anni
5. La nomina del primo e del secondo revisore dei conti (in carica per l'anno)
6. L'approvazione del preventivo e delle quote sociali per l'anno successivo
7. La presa di conoscenza del programma annuale
8. La nomina di soci onorari
9. L'adesione ad altre organizzazioni
10. La revisione degli statuti

5.4.

Il comitato è così composto:

- Il presidente
- Il vice-presidente
- Il cassiere
- ev. altri membri eletti dall'assemblea

5.5.

Il comitato centrale SMVC-CH ha il diritto di esaminare la contabilità di gestione della Sezione.

All'occorrenza collabora all'organizzazione delle attività sezionali.

5.6.

Sono di competenza del comitato tutti gli affari che non sono riservati, dalla legge o dagli statuti, ad un altro organo dell'associazione.

5.7.

Il comitato, di regola il presidente o il vice-presidente, rappresenta SMVC-TI verso i terzi. Il comitato può istituire delle commissioni (p es. commissione tecnica, commissione di sportiva ed eventi) e nominarne il responsabile. Gli affari che non competono all'assemblea vengono amministrati e decisi dal comitato.

5.8.

Affari di minore importanza possono essere trattati dal comitato tramite circolare.

5.9.

Il comitato si riunisce, su invito del presidente, per il numero di sedute necessarie. Il presidente o 3 membri del comitato possono in qualsiasi momento chiedere la convocazione di una seduta. Il comitato è abilitato a deliberare se è presente oltre la metà dei suoi membri. Nelle votazioni, in caso di parità, decide il voto del presidente.



5.10.

Per uscite straordinarie, non contemplate nel preventivo, il comitato può disporre annualmente di CHF 5'000.- al massimo.

5.11.

Per assolvere compiti straordinari il comitato può istituire e sciogliere commissioni speciali, i cui rappresentanti, se non membri di comitato, non hanno diritto di voto.

5.12.

Le commissioni nominate dal comitato espletano i loro compiti su incarico del comitato, al quale consegnano un rapporto per la fine dell'anno (scritto o verbale all'ultima riunione del comitato dell'anno in corso).

6. Regolamenti e statuti

6.1

Lo statuto sezionale è derivato da quello nazionale, ed è applicabile ai soci SMVC-TI come anche ai soci SMVC-CH iscritti nella Sezione qualora non in contrasto con il corrispondente statuto SMVC-CH.

6.2

Norme generali e permanenti possono essere fissate in appositi regolamenti. Esse hanno la loro base giuridica nella legge e negli statuti e vengono emanate dal comitato.

6.3

Per quanto non contemplato nel presente statuto fa stato il corrispondente statuto SMVC-CH, e più in generale i disposti dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

7. Scioglimento della associazione

7.1.

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso soltanto da un'assemblea generale dei soci appositamente convocata a tale scopo, alla quale deve essere presente almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. Se il quorum non è raggiunto, è possibile convocare per iscritto una nuova assemblea straordinaria che deve essere tenuta entro un mese. Lo scioglimento può essere deciso, a maggioranza, da questa seconda assemblea senza che venga raggiunto il quorum della maggioranza.

7.2.

In caso di scioglimento, l'assemblea rispettivamente il comitato devono garantire che il patrimonio sociale rimanente dopo il pagamento delle pretese pendenti venga destinato alla ulteriore promozione degli scopi dell'associazione.

Una ripartizione del patrimonio tra i soci è esclusa.



8. Entrata in vigore

8.1

I presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea generale straordinaria SMVC-TI del 07. luglio 2019 ed entrano in vigore immediatamente.

Membri di comitato eletti prima di tale data restano in carica fino alla regolare scadenza del loro mandato.

Schweizer Motor-Veteranen-Club Sezione Ticino, Rivera

Il presidente

Marco Bernasconi